



# COMUNE DI SCORDIA

Provincia di Catania  
Corpo di Polizia Municipale

Tel.095/657140

N. 42 Reg. Ord.

## ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

### IL SINDACO

Rilevato che

nel territorio cittadino - così come emerge sia dalle numerose segnalazioni che pervengono tanto ai competenti uffici comunali quanto alle Forze dell'Ordine, sia dalle successive attività di accertamento poste in essere tanto dalla Polizia Locale quanto dalle stesse Forze dell'Ordine - si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete, in specie nelle ore notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi che risultano di particolare attrattiva, e che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di contenitori di bevande ed alimenti;

Considerato che

la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è riconducibile anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'area, aperti nelle ore serali e notturne;

Dato atto che

le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

Ritenuto

necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Dato atto che

gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercenti, intendono richiamare gli stessi all'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza, attivando se del caso direttamente le autorità competenti, così come riconosciuto da sentenze della Corte di Cassazione;

Ritenuto

opportuno prevedere che la disciplina della materia mediante ordinanza abbia una durata temporale limitata al 31 Marzo 2010, nonché di prevedere altresì che la stessa debba entrare in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione per consentirne la massima diffusione ai cittadini ed agli operatori commerciali;



# COMUNE DI SCORDIA

Provincia di Catania  
Corpo di Polizia Municipale

Tel.095/657140

Visto l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 92/08, che: assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ed impone di informare il Prefetto dell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti che interessino la sicurezza urbana;

Dato atto

Che sussistono le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui al comma precedente;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

## ORDINA

Nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 Marzo 2010:

1 - I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i presidenti di club, di associazioni e di cooperative, dove si svolge analoga attività ricreativa riservata ai soli soci devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno.

2 - Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. A tal fine, potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza, debitamente autorizzati.

3 - E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi nonché ei pressi delle sedi dei club, delle associazioni o delle cooperative. I gestori ed i presidenti sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti: qualora a tal fine debbano richiedere apposita autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, la stessa verrà rilasciata in esenzione del tributo.

4 - I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio.

5 - Laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari di chiusura degli esercizi e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dall'art. 54 del D. L.vo 267/2000 per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, valuta l'adozione di specifici provvedimenti contingibili ed



# COMUNE DI SCORDIA

Provincia di Catania  
Corpo di Polizia Municipale

Tel.095/657140

urgenti per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.

6 - Analogamente si provvede in caso di disturbi causati dalla diffusione della musica ovvero di fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, siano direttamente riconducibili all'attività stessa.

Le violazioni alle disposizioni contenute nei precedenti punti 1. , 2. , 3. , 4. e .6 sono punite con la sanzione da Euro 75,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

## DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al sig. Prefetto di Catania, secondo quanto previsto dall'art. 54, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- all'Ufficio Messi per l'affissione all'Albo Pretorio;
- all'ufficio Comunicazione per la divulgazione attraverso il sito internet comunale;
- all'Ufficio Commercio per la trasmissione e notifica alle Associazioni di Categoria dei settori interessati ed a tutti i titolari degli esercizi commerciali interessati nonché ai Presidenti di club, associazioni e cooperative che effettuano attività di somministrazione e ricreativa ai soci;
- al Corpo di Polizia Locale;
- alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- alla locale A.S.L. per esecuzione.

La presente Ordinanza entra in vigore il 01 gennaio 2010.

Dalla Residenza comunale, li

14 DIC. 2009



IL SINDACO

Dott. Angelo AGNELLO -

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Catania entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Siciliana entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.